

PROTOCOLLO D'INTESA
Tra
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale di Bari
Ufficio Esecuzione Penale Esterna
e
Conferenza Regionale Volontariato Giustizia della Puglia

Atteso che l'articolo 27, c. 3 della Costituzione stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.

Premesso il valore di principio attribuito dall'ordinamento penitenziario alla partecipazione della comunità esterna locale all'azione rieducativa ed al reinserimento sociale del reo (cfr. artt. 17 e 78 l. 28 luglio 1975, n. 354).

Rilevato che l'ordinamento giuridico ha riconosciuto, in tutta la normativa in materia, la dignità ed l'autonomia del privato sociale e del volontariato, in considerazione della finalità di crescita e sviluppo della società civile cui essi tendono.

Considerato che il Ministero della Giustizia, riconoscendo il ruolo di raccordo fra istituzioni e territorio svolto dal volontariato come segno dell'attenzione della società civile ai problemi dell'esecuzione penale, ha più volte sottolineato la necessità di coinvolgere il privato sociale nel conseguimento degli obiettivi istituzionali di inserimento sociale dei condannati.

Vista la circ. M.G.G. 18 marzo 1994, n. 221 su "Partecipazione sociale ed esecuzione penale. Linee di indirizzo in materia di volontariato", che richiede espressamente il contributo del terzo settore nel realizzare compiutamente la funzione dello Stato di esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale.

Tenuto conto della circ. n. 3528/5978 del 18/07/2000 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con la quale si sottolinea la rilevanza del ruolo dei Provveditorati Regionali nel coinvolgimento del volontariato in vista del superamento di modalità estemporanee di collaborazione.

Rilevato il protocollo d'intesa firmato l'8 giugno 1999 tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, l'Ufficio centrale Giustizia Minorile e la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, nonché il protocollo d'intesa firmato il 28 luglio 2003 tra la Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna del D.A.P. e la Conferenza Nazionale

Volontariato Giustizia, nel quale in particolare l'Amministrazione Penitenziaria riconosce la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia come soggetto referente per le scelte programmatiche che riguardano gli ambiti di intervento del volontariato, nelle sue diverse forme ed espressioni, nel settore penale e penitenziario.

Preso atto della nota n. 370521-2003 del 23 settembre 2003, con la quale la suddetta Direzione Generale dispone che gli Uffici dell'Esecuzione Penale Esterna si impegnino in attività volte al miglioramento dei rapporti con il volontariato.

Tutto ciò premesso e considerato

Il dr. Rosario Cardillo, in qualità di Provveditore regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Puglia (di seguito P.R.A.P.) e don Raffaele Sarno, in qualità di legale rappresentante della Conferenza Regionale Volontariato Giustizia (di seguito Conferenza), convengono quanto segue:

Art. 1.

Con il presente Protocollo d'Intesa le parti dichiarano di condividere e si impegnano a perseguire le seguenti finalità:

- la promozione della cultura della legalità attraverso sia il reinserimento sociale del reo come forma di prevenzione della recidiva e di garanzia della sicurezza sociale, che alla riparazione del danno che l'illecito ha provocato alla collettività;
- la valorizzazione ed il potenziamento delle capacità e delle competenze della persona in esecuzione penale esterna;
- la partecipazione della comunità locale all'azione di recupero dei condannati, in collaborazione con gli operatori dei Centri di Servizio Sociale per Adulti

Art. 2.

Le parti si impegnano a perseguire la realizzazione dei seguenti obiettivi:

- creare un linguaggio comune tra operatori dell'Amministrazione penitenziaria e volontari, che consenta di stabilire una comunicazione il più possibile fluida ed efficace nell'operatività quotidiana;
- incrementare la riflessione sui bisogni dei soggetti in esecuzione penale esterna e delle loro famiglie in rapporto alle risorse disponibili nella comunità locale, al fine di calibrare nel miglior modo possibile gli interventi e le iniziative da attuare, preferendo la cultura dell'"agire" a quella del "fare";
- promuovere, a livello distrettuale, iniziative (progetti, protocolli operativi, convenzioni) finalizzate a favorire l'inserimento sociale dei condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione;

- sostenere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione della comunità locale sulle problematiche personali e sociali dei soggetti in esecuzione penale esterna, anche attraverso la diffusione di informazioni sulle predette iniziative.

Art. 3.

Le parti individuano i seguenti ambiti di intervento prioritari (anche se non esaustivi) delle iniziative da promuovere ed attuare congiuntamente per il reinserimento sociale dei soggetti in esecuzione penale esterna e per lo sviluppo della legalità:

1. percorsi di formazione culturale e professionale del condannato, di orientamento al lavoro e di accompagnamento nello svolgimento di un'attività lavorativa;
2. assistenza domiciliare e sostegno nei confronti di singoli e delle loro famiglie, anche con riferimento alle necessità della vita quotidiana;
3. attività culturali, ricreative e sportive;
4. interventi progettuali diretti a particolari categorie di soggetti (es. tossicodipendenti, ammalati, immigrati, donne con notevole carico familiare, anziani);
5. programmi di partecipazione, da parte del condannato, alle attività non retribuite svolte degli organismi del privato sociale a beneficio della collettività, nella convinzione che tale partecipazione costituisca non solo una riparazione del danno procurato alla società, ma che possa soprattutto aiutare il reo a rielaborare in senso critico la sua condotta antiggiuridica e ad acquisire consapevolezza del valore sociale della stessa azione restitutiva (giustizia riparativa);
6. iniziative di sensibilizzazione e di educazione alla legalità e alla solidarietà, rivolte alle comunità di appartenenza dei soggetti in misura alternativa alla detenzione.

I contenuti dei suddetti progetti ed iniziative verranno definiti tenendo conto delle specificità dei singoli contesti operativi e dell'organizzazione dei Centri di Servizio Sociale per Adulti e delle Associazioni aderenti alla Conferenza.

Art. 4.

Le parti approvano la costituzione del "Gruppo di collaborazione e studio" presso il P.R.A.P.. Il Gruppo, composto da due referenti per l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna del P.R.A.P e da due rappresentanti della Conferenza, rappresenta il nodo di coordinamento operativo a livello regionale fra le parti.

Nello svolgimento della propria attività, il Gruppo si riunirà con cadenza almeno quadrimestrale, in particolare al fine di:

- formulare e monitorare programmi e progetti integrati, volti a realizzare gli obiettivi del presente Protocollo d'Intesa;
- assicurare la circolazione delle informazioni fra le parti;

- dare soluzione alle eventuali difformità di interpretazione nella realizzazione territoriale del presente Protocollo d’Intesa;
- curare la predisposizione delle modifiche che si rendessero necessarie al testo del presente Protocollo d’Intesa, assicurandosi che siano approvate dai rispettivi responsabili;
- adottare ogni iniziativa e decisione operativa in merito all’attuazione del presente Protocollo d’Intesa.

Art. 5.

Per consentire l’avvio delle opportune iniziative a livello territoriale, una copia del presente Protocollo d’Intesa sarà trasmesso a cura dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna del P.R.A.P. alle Direzioni degli Uffici territoriali della Regione e a cura della Conferenza alle singole associazioni aderenti.

Le iniziative adottate a livello periferico saranno di preferenza orientate a prevedere il coinvolgimento di altre risorse territoriali pubbliche e private. Esse non dovranno, inoltre, comportare oneri a carico del Ministero della Giustizia, fatto salvo il ricorso ai capitoli di spesa che sovvenzionano iniziative finalizzate al reinserimento sociale dei condannati.

Le iniziative in parola saranno oggetto di verifiche congiunte e periodiche, sia da parte dei soggetti attuatori che del Gruppo di cui all’art. 4., al fine di apportare le modifiche eventualmente necessarie.

Art. 6.

Le parti si impegnano a:

- promuovere occasioni di formazione ed aggiornamento congiunti fra operatori dei Centri di Servizio Sociale per Adulti, degli Enti Locali e delle Associazioni di volontariato;
- svolgere specifiche iniziative, anche di rilievo regionale, finalizzate alla valorizzazione delle esperienze nel settore, alla diffusione delle “buone prassi” ed allo sviluppo di metodologie e modelli di organizzazione omogenei del trattamento dei condannati nell’area penale esterna.

Tali attività potranno essere realizzate secondo le eventuali indicazioni da parte degli organi di livello nazionale e d’intesa con l’Ufficio del Personale e della Formazione del P.R.A.P.

Art. 7.

Le parti assicurano il tempestivo scambio di informazioni utili alla realizzazione degli impegni comuni; ciascuna ne curerà la diffusione presso le rispettive articolazioni a livello locale.

In particolare, l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna del P.R.A.P. fornirà alla Conferenza leggi, regolamenti ed atti ministeriali che riguardino o interessino l'attività di volontariato nel settore dell'esecuzione penale esterna; dal canto suo, la Conferenza aggiornerà costantemente l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna del P.R.A.P. sulla propria compagine sociale e sulle iniziative avviate utili al reinserimento sociale di soggetti che scontano la pena in misura alternativa alla detenzione.

Art. 8.

Le parti promuovono ogni altra iniziativa che sia in sintonia con il presente protocollo d'intesa, nonché con le leggi vigenti in materia.

Art. 9.

Le organizzazioni aderenti alla Conferenza ed i loro operatori si impegnano ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in vigore in materia di esecuzione penale esterna, attività lavorativa, attività di volontariato, oltre all'accurata osservanza della normativa sulla *privacy*.

Esse si impegnano altresì ad operare nell'ambito dei progetti di trattamento individualizzato del soggetto in esecuzione penale esterna in stretta collaborazione con il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 10.

Il presente Protocollo d'intesa è esecutivo dopo l'avvenuta sottoscrizione delle parti.

Esso ha durata triennale dalla data della sottoscrizione e sarà considerato tacitamente rinnovato per ogni triennio successivo, salvo comunicazione scritta di disdetta da una delle parti entro tre mesi prima della scadenza.

Ciascuna delle parti si riserva peraltro la facoltà di recedere in ogni tempo con un preavviso di trenta giorni, nel caso in cui si trovi nell'impossibilità di proseguire la collaborazione ovvero la controparte non osservi i propri impegni; sono in ogni caso fatti salvi gli accordi locali già sottoscritti e gli interventi in corso.

Le parti concordano che, ove si rendesse necessario apportare modifiche al presente Protocollo d'Intesa, esse saranno predisposte all'interno del Gruppo di cui all'art. 4. e diventeranno esecutive dopo l'approvazione scritta da parte del Provveditore del P.R.A.P. Puglia e dal Rappresentante regionale della Conferenza. Le parti, in ogni modo, restano fin d'ora d'intesa che il presente Protocollo sia automaticamente integrato da modifiche legislative ed

eventuali disposizioni di carattere generale che dovessero essere fissate dal Ministero della Giustizia in materia di esecuzione penale esterna, giustizia riparativa, intese ed accordi con la comunità locale e le agenzie del terzo settore.

La cessazione del presente Protocollo d'Intesa, a qualunque titolo, non ha automatico effetto per le iniziative già attivate a livello locale, che in tal caso potranno comunque essere condotte a termine.

Letto, confermato e sottoscritto

Bari, 20 Novembre 2004

Il Provveditore Regionale
Amministrazione Penitenziaria
Dott. Rosario Cardillo

Il legale Rappresentante
Conferenza Regionale Volontariato Giustizia
Don Raffaele Sarno